

GL 0DUWHG u VHWWHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
28	Il Sole 24 Ore	03/09/2024	<i>La proposta di Anac per ridurre gli affidamenti senza gara: soglia da abbassare (G.Manca)</i>	3
6	Italia Oggi	03/09/2024	<i>L'edilizia privata passa in digitale (F.Merli)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
1	Italia Oggi	03/09/2024	<i>Blocco cantieri con cautela (D.Cirioli)</i>	6
Rubrica Ambiente				
25	Il Sole 24 Ore	03/09/2024	<i>Ripristino della natura, piano a tappe per la sostenibilita' (M.Castellaneta)</i>	7
30	Italia Oggi	03/09/2024	<i>I Data center saranno soggetti a Via. Sotto la lente il consumo di suolo e le criticita' dei (G.Ambrosoli)</i>	9
Rubrica Energia				
29	Corriere della Sera	03/09/2024	<i>Buone Notizie - Le comunita' delle rinnovabili, un'opportunita' a rischio per paure e troppa (F.Ferrante/S.Ciafani)</i>	10
Rubrica Università e formazione				
38	Italia Oggi	03/09/2024	<i>Ateni telematici, esami solo in presenza (E.Micucci)</i>	11
Rubrica Professionisti				
25	Il Sole 24 Ore	03/09/2024	<i>Gli agronomi: servono strategie mirate (C.Curcio)</i>	12
Rubrica Fisco				
28	Italia Oggi	03/09/2024	<i>Detrazioni 110% in stallo. Sono 4,9mld i lavori bloccati (M.Mantero)</i>	13
Rubrica Normative e Giustizia				
1	Il Sole 24 Ore	03/09/2024	<i>Catastrofi, un piano per polizze meno care (L.Serafini)</i>	14

Osservatorio Imprese e Diritti

LA PROPOSTA DI ANAC PER RIDURRE GLI AFFIDAMENTI SENZA GARA: SOGLIA DA ABBASSARE

di **Giorgio Manca**

Un ampio ricorso alle procedure senza gara per l'affidamento dei contratti sotto soglia ha indotto l'Anac a proporre alcune modifiche alla disciplina del codice dei contratti pubblici del 2023, presentate (insieme ad altre proposte) nel corso della consultazione pubblica aperta presso il ministero delle Infrastrutture in vista della predisposizione dello schema di decreto correttivo al Codice. Le proposte riguardano due profili: allargare il campo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti dei contratti sotto soglia (articolo 49 del Codice 2023), impedendo la partecipazione alla procedura (e quindi l'aggiudicazione) anche a tutti gli operatori economici invitati alla procedura per l'affidamento del precedente appalto, pur non essendo risultati affidatari; ridurre le soglie indicate nell'articolo 50 del Codice per gli affidamenti diretti.

Anche se non risulta una specifica proposta di modifica delle soglie di importo per l'impiego delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (previste anch'esse nell'articolo 50 del Codice), con questo intervento l'Anac riapre il dibattito sulla scelta di estendere i casi in cui le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti senza un confronto concorrenziale tra gli operatori economici (si veda, sul punto, l'intervento di Hadrian Simonetti su «Il Sole 24 Ore» del 7 febbraio 2023). Lasciando in disparte la proposta sull'ambito di applicazione del principio di rotazione (che sembra mostrare più problemi che soluzioni, per il possibile contrasto sia con il

principio costituzionale della libera iniziativa economica privata, sia, soprattutto, con il principio di ragionevolezza, dal momento che non è chiaro per quale motivo - un motivo che dovrebbe, nelle intenzioni dei proponenti, garantire una maggiore apertura alla concorrenza - l'operatore economico non affidatario in una precedente procedura debba essere escluso, o meglio: non invitato, da quelle successive che hanno per oggetto il medesimo appalto), nella proposta dell'Anac è centrale la riduzione dell'area degli affidamenti diretti. Va sottolineato che, subito dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, il ministero delle Infrastrutture (con la circolare del 20 novembre 2023, n. 298) ha ritenuto che, in via interpretativa, l'articolo 50 si possa integrare con qualcosa che ricorda la vecchia formula contenuta nell'articolo 36 del Codice del 2016, ossia con la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere sempre alle procedure ordinarie. Ovviamente, non si tratta qui di stabilire se procedure aperte o altra procedura ordinaria siano preferibili sotto i profili della concorrenza (accesso al mercato), della trasparenza, pubblicità e degli altri principi giustamente richiamati nella circolare ministeriale; e nemmeno se le procedure ordinarie siano preferibili agli affidamenti diretti o alle procedure negoziate senza bando sul piano della buona amministrazione, dell'efficienza o dell'efficacia (anche se bisognerebbe tenere presente quanto da tempo osservato in dottrina, ossia che le procedure a evidenza pubblica, per la loro articolazione e complessità anche formale, «comportano

costi diretti in termini di risorse finanziarie e professionali da impiegare e indiretti in termini di tempi spesso molto lunghi per il loro esperimento, tenuto anche conto delle frequenti contestazioni in sede giudiziaria. Tali costi non sono sempre compensati da guadagni di efficienza sotto il profilo dell'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti di informazioni utili per selezionare l'offerta migliore» (Marcello Clarich, 2016); per cui non sempre l'acquisizione della migliore offerta sul mercato è in grado di compensare, sotto il profilo strettamente economico, i maggiori costi per lo svolgimento della procedura ordinaria). Occorre osservare, piuttosto, che la legge non autorizza la conclusione secondo cui, anche in presenza di tutti i presupposti per procedere con affidamento diretto o procedura negoziata senza bando (nei casi di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 50), la stazione appaltante possa comunque optare per una delle procedure ordinarie; e il primo indizio in tal senso emerge proprio dal chiaro tenore letterale dell'articolo 50, il quale non riproduce la formula che faceva «salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie» e, per altro verso, consente alla stazione appaltante di optare per la procedura ordinaria solo per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (implicitamente escludendola nelle altre ipotesi). Appare apprezzabile, pertanto, la decisione dell'Anac di seguire la via della richiesta di modifica della norma codicistica, affidandosi alle scelte di discrezionalità politica del legislatore. Scelte che nel caso

in questione non appaiono imposte né dal diritto europeo né, per quanto ci sembra, dalla Costituzione.

L'unico limite posto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Ue è costituito dalla rilevanza transfrontaliera dell'appalto, come confermato

dalla comunicazione della Commissione del 6 aprile 2022 che, con riferimento agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate senza bando di cui ai decreti legge 76/2020 e n. 77/2021 (sostanzialmente recepiti nell'articolo 50), si limita

a contestare l'assenza, nel testo legislativo, del riferimento all'interesse transfrontaliero certo.

A tale adempimento ha provveduto l'articolo 48, comma 2, del codice del 2023.

a cura di **Mariana Giordano**
e **Gustavo Visentini**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Più controversa l'applicazione del principio di rotazione che presenta profili di incostituzionalità



Sui limiti di importo il legislatore nazionale ha ampi margini di discrezionalità rispetto alla Ue



LA REGIONE PUGLIA HA PUBBLICATO UN BANDO DA 20 MLN PER DIGITALIZZARE GLI ARCHIVI CARTACEI

L'edilizia privata passa in digitale

Le proposte dovranno prevedere la dematerializzazione del 50% delle pratiche

DI FILIPPO MERLI

In Puglia l'edilizia privata si digitalizza. La Regione amministrata dalla giunta Pd del governatore **Michele Emiliano** ha presentato un avviso pubblico (con inizio il 30 settembre 2024 e scadenza al 31 dicembre 2026) per la digitalizzazione degli archivi cartacei dei Comuni del territorio.

Il bando, con una dotazione finanziaria iniziale di 20 milioni di euro nell'ambito degli «interventi di digitalizzazione della Pa e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini e imprese del Pr Fesr/Fse+», intende supportare i Comuni pugliesi nella realizzazione di progettualità per la completa digitalizzazione degli archivi di edilizia privata, a oggi ancora in gran parte esclusivamente cartacei.

Le proposte progettuali dovranno prevedere la digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata, l'indicizzazione e la metadattazione dei documenti e la connessione al fascicolo virtuale per consentire la costituzione di un archivio su infrastruttura cloud, i cui dati

e documenti digitali saranno resi disponibili (tramite servizi appositamente sviluppati) agli operatori comunali che avranno un accesso privilegiato e sempre disponibile alla documentazione edilizia.

La costituzione di un archivio digitale consentirà l'integrazione con gli applicativi gestionali in uso nei Comuni e la realizzazione di nuovi servizi online qualificati (o il miglioramento di quelli già esistenti) in favore dei cittadini, dei professionisti e delle imprese del settore, consentendo lo scambio di informazioni e documenti in maniera semplice e rapida con particolare attenzione ai temi della fruibilità, usabilità e accessibilità dei servizi digitali. «La necessità di semplificare i processi e ridurre i tempi ci ha spinto a pensare a uno strumento che permettesse di gestire tutti i procedimenti edilizi in modalità esclusivamente digitale, superando l'attuale inefficiente compresenza e sovrapposizione di processi digitali e analogici: dalla presentazione dell'istanza alla ricerca e consultazione della documenta-

zione, all'invio e alla ricezione di comunicazioni, sino al rilascio del titolo edilizio», ha spiegato l'assessore regionale allo sviluppo economico, **Alessandro Delli Noci**. «Tutto questo», ha aggiunto, «si inserisce in una politica regionale che punta a creare un vero e proprio fascicolo del cittadino affinché tutti possano accedere online e ottenere i servizi e le informazioni di cui hanno bisogno».

Il contributo massimo concedibile è determinato in relazione alla fascia di popolazione residente: da 250mila euro per i Comuni sino a 30mila abitanti a 900mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti. «Questa misura tutela e valorizza il patrimonio di memoria storica degli abitati dei Comuni pugliesi, rappresentando al contempo un passo avanti verso una pubblica amministrazione più accessibile ed efficiente per semplificare il lavoro di tecnici e cittadini», ha sottolineato il presidente di Anci Puglia, **Fiorenza Pascazio**. «Ciò consentirà di velocizzare i processi decisionali, migliorando la qualità complessiva dei progetti intrapresi».



Blocco cantieri con cautela

Il morto non basta a far scattare l'obbligo di sospendere la patente a punti se manca la colpa grave del datore di lavoro, del delegato o del dirigente. Lo evidenzia il Cds

Il morto non basta a far scattare d'obbligo la sospensione della patente; ci vuole anche la colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Lo evidenzia il parere del consiglio di stato sullo schema di decreto attuativo della patente a crediti nei cantieri, al via dal 1° ottobre, rilevando un certo arretramento del regime sanzionatorio rispetto al dettato normativo che, invece, vede la sospensione sempre come una facoltà rimessa agli ispettori.

Cirioli a pag. 31



Palazzo Spada, la sede del Consiglio di stato

Parere del Consiglio di stato al decreto attuativo del titolo abilitante a lavorare in edilizia

Cantieri, stop se c'è colpa grave

Non basta il decesso a sospendere la patente a crediti

DI DANIELE CIRIOLI

Il morto non basta a far scattare d'obbligo la sospensione della patente; ci vuole anche la colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Lo evidenzia il parere del consiglio di stato n. 01090/2024 sullo schema di decreto attuativo della patente a crediti nei cantieri, al via dal prossimo 1° ottobre, rilevando un certo arretramento del regime sanzionatorio rispetto al dettato normativo (art. 27 del dl n. 19/2024) che, invece, vede la sospensione sempre come una facoltà rimessa agli ispettori da utilizzare in presenza d'infortuni anche con conseguenze dell'inabilità e non solo della morte del lavoratore (peraltro anche senza colpa grave).

Sicurezza sul lavoro. Con il parere del Consiglio di stato può dirsi al completo l'opera "patente a crediti", introdotta dall'art. 29 del dl n. 19/2024 convertito dalla legge

n. 56/2024, al fine di rafforzare il contrasto del lavoro nero, nonché d'incrementare la sicurezza sul lavoro. La disciplina, definita «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» entrerà in vigore il 1° ottobre. Da tale data, imprese e lavoratori autonomi dovranno possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili, a eccezione di quanti effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. In merito all'entrata in vigore, il parere del Consiglio di stato raccomanda di pubblicare il decreto in gazzetta ufficiale e di farlo entro il 30 settembre, perché solo così si potrà ritenere legittima l'entrata in vigore il 1° ottobre.

La sospensione della patente. Lo schema di decreto attuativo, che si compone di 10 articoli, disciplina, tra l'altro, due ipotesi di sospensione cautelare della patente a crediti: una obbligatoria, l'altra facoltativa. Lo stop è obbligatorio quando nei cantieri si ve-

rificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. Lo stop è una possibilità decisa dall'ispettore, invece, nel caso di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile sempre al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente e pur sempre a titolo di colpa grave. Dunque, in ogni caso, obbligatorio o facoltativa che sia, lo stop può esserci solo e soltanto in presenza di «almeno colpa grave» del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Il Consiglio di stato fa notare che questa è una novità rispetto alla norma di delega (comma 8, art. 27 del dl n. 19/2024), la quale dispone piuttosto che l'Inl «può sospendere in via cautelare la patente» in qualunque caso d'infortunio, sia mortale sia d'inabilità del lavoratore, peraltro an-

che senza la «colpa grave» del trasgressore. In tal modo, dunque, risulta ristretta l'area discrezionale all'ispettorato. Si tratta di una scelta del decreto attuativo, al quale il legislatore ha demandato il compito di dettare la disciplina e di definire «i presupposti e il procedimento» per l'adozione dei relativi provvedimenti. La scelta di prevedere solo in caso di «colpa grave» l'irrogazione del provvedimento di stop può ritenersi compatibile, conclude il Consiglio di stato, a patto che non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento, per esempio, facendo salva la diversa motivata valutazione dell'Inl fondata sull'assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori. Questo, chiosa il consiglio, «anche alla luce dell'elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt'oggi si registra nel nostro Paese, all'origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro».

© Riproduzione riservata

Ripristino della natura, piano a tappe per la sostenibilità

Regolamento Ue

Il 72% delle aziende europee dipende da ecosistemi salubri e dalla biodiversità

I Paesi membri hanno due anni di tempo per presentare i progetti nazionali

Marina Castellaneta

È la prima legge globale finalizzata al ripristino della natura nell'Unione Europea che mira a fermare la perdita di verde urbano, recuperare e tutelare la biodiversità e ripristinare gli habitat.

Si tratta del regolamento Ue 2024/1991 sul ripristino della natura che modifica il regolamento 2022/869 sulle infrastrutture energetiche transeuropee, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea, serie L, del 29 luglio.

In vigore dal 18 agosto, l'atto Ue impone agli Stati misure concrete per ripristinare gli ecosistemi degradati e provare ad arginare, in questo modo, gli effetti degli eventi climatici estremi e dei sempre più numerosi disastri naturali che ormai riguardano l'Europa. Un insieme di norme che non solo punta a ripristinare gli ecosistemi marini e terrestri, ma anche a incidere sulla qualità della vita dei cittadini, coinvolgendo direttamente gli spazi urbani.

Il regolamento, infatti, impone un cambiamento di prospettiva anche a

salvaguardia degli ecosistemi urbani con precisi vincoli per le amministrazioni che non potranno più adottare, in base alle nuove regole, misure in grado di determinare una perdita di spazio urbano verde e della copertura arborea. Che vuol dire anche provare a cambiare la vivibilità e il contesto cittadino con maggiori spazi verdi. Le amministrazioni pubbliche non potranno causare perdite nette di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana fino alla fine del 2030. Gli Stati, inoltre, entro il 2030 dovranno piantare almeno tre miliardi di alberi supplementari.

Il regolamento non ha avuto un percorso facile ed è stato approvato con il voto contrario di Italia, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi e Svezia. La maggioranza è stata raggiunta, quindi, adesso tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare gli obblighi imposti dalle nuove regole che puntano a ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'Unione europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi entro il 2050.

In particolare, gli Stati dovranno ripristinare almeno il 30% degli habitat considerati in cattive condizioni entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040, almeno il 90% entro il 2050. Questo per impedire catastrofi naturali, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, garantire la sicurezza alimentare e arginare la perdita di biodiversità in Europa.

Il regolamento è anche funzionale alla crescita economica, perché, come precisato dalla Commissione, ogni euro speso per il ripristino della natura «può generare un ritorno sull'investimento superiore a 8 euro». Inoltre, la Banca centrale europea ha

rilevato che circa tre milioni di aziende - il 72% delle aziende dell'Eurozona - dipendono da ecosistemi salubri e dal rispetto della biodiversità negli ecosistemi agricoli, marini, forestali.

Il regolamento prevede un processo di recupero continuo e duraturo, nonché una produzione agricola più sostenibile. Per assicurare il rispetto delle diversità nei vari Paesi è previsto che le autorità statali adottino dei Piani nazionali. Saranno gli Stati, così, a individuare le misure specifiche necessarie tenendo conto della diversità delle regioni.

L'iter per l'approvazione dei Piani è fissato dall'articolo 15 con una prima fase di ricerca e di monitoraggio alla quale seguirà la quantificazione della superficie di ciascun habitat da ripristinare e l'indicazione delle risorse necessarie e dei mezzi di finanziamento previsti. Per le città dovranno essere compresi i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, anche le zone periurbane.

Il controllo sui Piani è mantenuto da Bruxelles: entro il 1° settembre 2026 i Governi presenteranno i Piani sui quali la Commissione europea esprimerà la propria valutazione e formulerà osservazioni che gli Stati dovranno recepire entro sei mesi. Sull'attuazione effettiva vigilerà l'Agenzia europea dell'ambiente.

Per quanto riguarda i costi, nel considerando 78 è previsto che gli Stati membri integrino nei bilanci le spese necessarie per il ripristino, fermo restando che vi sarà un finanziamento da parte dell'Ue e che già molti programmi, come quello Life, potranno essere usati per le misure funzionali ad attuare il regolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Coinvolte anche le zone urbane: fino a fine 2030 non si potranno causare perdite nette di spazi verdi e copertura arborea

ADOBESTOCK



Gli obiettivi. Entro il 2030, gli Stati dovranno piantare almeno tre miliardi di alberi supplementari

Norme & Tributi

Ripristino della natura, piano a tappe per la sostenibilità

Gli agonomi servono strategie mirate

Processo di riforma, governo prepara il piano per la sostenibilità

Il ministro dell'Ambiente, Carlo Cottarelli, ha annunciato un piano a tappe per il ripristino della natura, con l'obiettivo di piantare almeno tre miliardi di alberi supplementari entro il 2030. Il piano si articolerà in tre fasi: la prima, che partirà subito, prevede la piantumazione di 100 milioni di alberi; la seconda, che si svolgerà tra il 2025 e il 2027, prevede la piantumazione di 1,5 miliardi di alberi; la terza, che si svolgerà tra il 2028 e il 2030, prevede la piantumazione di 1,5 miliardi di alberi. Il piano sarà finanziato attraverso il Fondo per la transizione ecologica, che ha un budget di 100 miliardi di euro. Il ministro ha sottolineato che il ripristino della natura è un obiettivo chiave per la sostenibilità e che il governo è committed a raggiungere questo obiettivo.

159329

